

Allegato A

Avviso pubblico per la procedura per la formazione della graduatoria unica regionale per titoli per l'anno 2026, finalizzata a possibili trasferimenti di farmacie non sussidiate, soprannumerarie per decremento della popolazione, ubicate in comuni con popolazione inferiore a 6.600 abitanti, in applicazione dell'art. 2, comma 2-bis, della legge n. 475/1968 e s.m.i., giusta DGR n. 1854/2025

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO ASSISTENZA FARMACEUTICA E DISPOSITIVI MEDICI

Visti:

- la legge 8 novembre 1991 n. 362 recante le “Norme di riordino del settore farmaceutico”;
- la legge 2 aprile 1968, n. 475 recante “Norme concernenti il servizio farmaceutico” e, in particolare, l'art. 2, comma 2bis, introdotto dall'art. 1, comma 161, della Legge 4 agosto 2017 n. 124 (Legge annuale per il mercato e la concorrenza);
- la legge regionale 13 luglio 1981 n. 43 recante “Disciplina ed esercizio delle funzioni in materia di igiene e sanità pubblica” e, in particolare, l'articolo 5, comma 2;

Richiamate:

- la deliberazione della Giunta regionale n. 2015 dd. 15 dicembre 2023 avente ad oggetto “DL 1/2012, art 11. Concorso straordinario per la copertura di sedi farmaceutiche disponibili per il privato esercizio nella regione Friuli Venezia Giulia. Chiusura procedura concorsuale”;
- la deliberazione della Giunta regionale n. 1854 del 19 dicembre 2025 avente ad oggetto “L. 475/1968. Art.2 comma 2 bis. Elenco delle sedi farmaceutiche disponibili per la procedura di trasferimento nella Regione Friuli Venezia Giulia e documento avente ad oggetto “Criteri e modalità per il trasferimento di farmacie non sussidiate, soprannumerarie per decremento della popolazione, ubicate in comuni con popolazione inferiore a 6.600 abitanti (art. 2, comma 2-bis, L 475/1968). Approvazione.” (BURFVG n.53 del 31 dicembre 2025), con cui è stato approvato:
 - l'elenco delle sedi farmaceutiche, così come trasmesso dalle Aziende sanitarie, disponibili alla procedura di trasferimento di cui all'art. 2, comma 2 bis della legge n. 475/1968, quale allegato n. 1 alla suddetta deliberazione, dal quale risultano escluse le sedi attualmente affidate in gestione provvisoria, atteso il pieno soddisfacimento del bisogno di assistenza farmaceutica a favore della popolazione ivi residente da parte del gestore provvisorio;
 - il documento avente ad oggetto “Criteri e modalità per il trasferimento di farmacie non sussidiate, soprannumerarie per decremento della popolazione, ubicate in comuni con popolazione inferiore a 6.600 abitanti (art. 2, comma 2-bis, L 475/1968)”, quale allegato n. 2 alla citata deliberazione, con cui sono stati individuati i criteri e le modalità per l'espletamento della procedura di trasferimento di farmacie non sussidiate, soprannumerarie per decremento della popolazione, ubicate in Comuni con popolazione inferiore a 6.600 abitanti, al fine di assicurare un corretto ed omogeneo svolgimento della procedura stessa;

Precisato che, ai sensi della normativa *ut supra* richiamata, la possibilità di trasferimento è consentita al Farmacista titolare di farmacia privata, con esclusione quindi delle farmacie convenzionate pubbliche e delle farmacie aventi a titolare una società di persone o di capitali;

Precisato che l'elenco delle sedi disponibili su base regionale è quello di cui all'allegato n. 1 alla DGR n. 1854/2025 e che le modalità di partecipazione alla procedura sono indicate nel presente Avviso pubblico;

Dato atto che, ai sensi della legge 24 marzo 2012, n. 27, la competenza in materia di pianificazione territoriale delle farmacie, inclusa la localizzazione delle nuove sedi, è attribuita in via esclusiva ai Comuni;

Ritenuto di indire, con il presente Avviso pubblico e in attuazione della DGR n. 1854/2025, la procedura per la formazione della graduatoria unica regionale per titoli per l'anno 2026, finalizzata a possibili trasferimenti di farmacie non sussidiate, soprannumerarie per decremento della popolazione, ubicate in comuni con popolazione inferiore a 6.600 abitanti, in applicazione dell'art. 2, comma 2-bis, della legge n. 475/1968 e s.m.i., e di provvedere alla pubblicazione del presente atto nel

Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma del Friuli Venezia Giulia e sul Sito ufficiale della Regione (Sezione Bandi e Avvisi), nonché di trasmetterlo alle Associazioni di categoria delle farmacie private convenzionate, agli Ordini professionali dei farmacisti, alle Aziende Sanitarie regionali territorialmente competenti (AS/ASU), e ai Comuni interessati per il tramite delle Aziende stesse.

RENDE NOTO

Articolo 1 - Oggetto

1. È indetta, in attuazione della DGR n. 1854/2025, la procedura per la formazione della graduatoria unica regionale per titoli per l'anno 2026, finalizzata a possibili trasferimenti di farmacie non sussidiate, soprannumerarie per decremento della popolazione, ubicate in comuni con popolazione inferiore a 6.600 abitanti, in applicazione dell'art. 2, comma 2-bis, della legge n. 475/1968 e s.m.i.
2. Le sedi farmaceutiche disponibili per le quali i titolari di farmacia aventi i requisiti del presente Avviso possono concorrere ai fini del trasferimento sono puntualmente indicate nel modulo di domanda e nell'allegato 1 della DGR 1854/2025 pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione FVG (BUR) e sul Sito ufficiale della Regione (Sezione Bandi e Avvisi).

Articolo 2 - Requisiti per l'ammissione alla procedura

1. Possono presentare domanda di trasferimento i Farmacisti titolari individuali di farmacia privata non sussidiata, soprannumeraria per decremento della popolazione, ubicata in Comuni della Regione Friuli Venezia Giulia con popolazione inferiore a 6.600 abitanti al **31.12.2025**.
2. La farmacia deve risultare non sussidiata alla data di presentazione della domanda.
3. Il trasferimento è riservato, a pena di inammissibilità, ai sensi dell'art. 2, comma 2-bis, L. n. 475/1968, ai Farmacisti titolari individuali di farmacia convenzionata privata, con esclusione quindi dalla procedura di trasferimento delle farmacie convenzionate pubbliche e delle farmacie aventi a titolare una società di persone o di capitali;
4. Il trasferimento della farmacia è consentito ai soli farmacisti titolari il cui trasferimento renda il numero delle farmacie aperte rimanenti nel Comune almeno pari a 1 (uno) nei Comuni con popolazione fino a 4.950 abitanti e almeno pari a 2 (due) nei Comuni con popolazione superiore a 4.950 abitanti e fino a 6.599 abitanti.
5. La competenza in materia di autorizzazione all'apertura e all'esercizio delle farmacie è in capo alle Aziende Sanitarie territorialmente competenti, ai sensi della LR. n. 43/1981 e s.m.i.

Articolo 3 - Presentazione della domanda

1. I Farmacisti titolari di cui al punto 2, interessati al trasferimento, presentano domanda alla Regione dal giorno di pubblicazione del presente Avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione e sul sito istituzionale e fino alle ore **23:59 del trentesimo giorno successivo** a quello di pubblicazione, esclusivamente tramite PEC all'indirizzo: **salute@certregione.fvg.it**, riportando la seguente dicitura nell'oggetto: *Procedura regionale per il trasferimento di farmacie soprannumerarie non sussidiate di cui alla DGR 1854/2025*.
2. L'Amministrazione regionale non assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatta indicazione del recapito da parte del candidato, oppure da mancata o tardiva comunicazione dei propri riferimenti, né per eventuali disguidi o ritardi comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o a cause di forza maggiore.
3. La domanda deve essere presentata utilizzando l'apposito Modulo predisposto dall'Amministrazione regionale, reperibile nella sezione "*Bandi, Avvisi e Concorsi*" del Sito ufficiale regionale, unitamente al presente Avviso e all'elenco delle sedi disponibili per il trasferimento, che deve essere sottoscritto dal titolare tramite firma digitale o firma autografa per esteso (in questo ultimo caso deve essere allegata copia del documento di identità del sottoscrittore in corso di validità).
4. Il farmacista titolare è tenuto ad indicare la sede di interesse per il trasferimento. In caso siano disponibili più sedi, il titolare può esprimere un'unica preferenza oppure può indicare più sedi in ordine di preferenza (al valore 1 corrisponde il grado di preferenza più elevato). L'ordine di preferenza espresso in sede di domanda non potrà essere modificato.
5. La domanda deve essere in regola con le norme sull'imposta di bollo. I Soggetti esenti devono indicare nella domanda i riferimenti normativi che giustificano l'esenzione.

Articolo 4 - Domande irricevibili e inammissibili

1. Sono irricevibili le domande:

- a) presentate prima del termine iniziale o dopo il termine finale o trasmesse con modalità diverse da quelle indicate nel presente Avviso;
 - b) prive della copia del documento di identità in corso di validità che deve essere obbligatoriamente allegato alla domanda stessa se sottoscritta con firma autografa per esteso (*detta copia non è necessaria nel caso in cui l'istante sottoscriva la domanda mediante utilizzo di firma digitale certificata in corso di validità*).
2. Sono inammissibili le domande:
- a) prive di uno dei requisiti di cui al punto 2;
 - b) prive dell'indicazione di almeno una sede di interesse o riportanti un'indicazione che non permette di individuare la sede prescelta per il trasferimento.
3. In relazione alle domande valutate come irricevibili o inammissibili, il competente Servizio Assistenza farmaceutica e dispositivi medici della Direzione centrale salute, politiche sociali e disabilità ne darà comunicazione al candidato tramite l'indirizzo PEC dallo stesso espressamente indicato nella domanda per l'invio delle comunicazioni inerenti la stessa.

Articolo 5 - Formazione della graduatoria

1. Il competente Servizio Assistenza farmaceutica e dispositivi medici della Direzione centrale salute, politiche sociali e disabilità cura l'istruttoria delle domande e redige la graduatoria regionale per soli titoli dei partecipanti ammessi alla procedura di trasferimento.
2. La graduatoria è redatta in ordine decrescente di punteggio, ottenuto sommando i punti attribuiti in base ai criteri indicati nell'allegato 2 della DGR n. 1854/2025 e di seguito integralmente richiamati:
 - sono attribuiti 0,5 punti ogni anno intero di esercizio della farmacia in qualità di titolare della stessa, da parte del farmacista istante, attuale titolare della medesima farmacia (per l'attribuzione del punteggio si considerano pertanto solo gli anni interi);
 - sono attribuiti i seguenti punti in relazione al rapporto tra popolazione residente nel Comune in cui è ubicata la farmacia del titolare istante e numero di farmacie aperte:

Rapporto popolazione residente/numero di farmacie aperte nel Comune	Punti
inferiore a 950 abitanti	15
da 951 a 1.000 abitanti	14
da 1.001 a 1.050 abitanti	13
da 1.051 a 1.100 abitanti	12
da 1.101 a 1.150 abitanti	11
da 1.151 a 1.200 abitanti	10
da 1.201 a 1.250 abitanti	9
da 1.251 a 1.300 abitanti	8
da 1.301 a 1.350 abitanti	7
da 1.351 a 1.400 abitanti	6
da 1.401 a 1.450 abitanti	5
da 1.451 a 1.500 abitanti	4
da 1.501 a 1.550 abitanti	3
da 1.551 a 1.600 abitanti	2
da 1.601 a 1.650 abitanti	1
superiore a 1.650 abitanti	0

3. In caso di parità di punteggio, precede in graduatoria il titolare che per primo ha presentato istanza di trasferimento (faranno fede a tal fine la data e l'orario di ricezione della PEC).
4. Ad ogni vincitore è assegnata la prima sede da lui indicata in ordine di preferenza, che non risulti assegnata a un partecipante meglio collocato in graduatoria.

Articolo 6 - Approvazione della graduatoria

1. Il Direttore del Servizio Assistenza farmaceutica e dispositivi medici, all'esito dell'attività istruttoria, approva, con proprio provvedimento, la graduatoria dei titolari di farmacia partecipanti alla procedura di trasferimento.
2. Il Direttore del Servizio regionale competente, nel medesimo atto con cui approva la graduatoria, approva anche l'elenco delle domande non ammesse alla procedura di trasferimento, in quanto irricevibili o inammissibili per mancanza dei requisiti.
3. La graduatoria sarà pubblicata nel sito ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia al seguente link:
[Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia - bandi e avvisi](#)

Articolo 7 - Utilizzo della graduatoria

1. L'Amministrazione regionale scorre la graduatoria con le seguenti modalità:
 - al farmacista titolare collocato in prima posizione della graduatoria è proposta per il trasferimento, tramite PEC, la prima sede da lui indicata in ordine di preferenza;
 - entro quindici giorni dalla proposta, il titolare a cui è stata trasmessa la proposta di assegnazione dovrà comunicare alla Regione, tramite PEC, l'accettazione o la rinuncia della proposta stessa;
 - l'inutile decorso del termine di quindici giorni di cui sopra equivale a rinuncia della proposta di assegnazione; in tal caso, il farmacista titolare sarà escluso dalla graduatoria;
 - ai farmacisti titolari in graduatoria nelle posizioni successive sono proposte, con le stesse modalità, secondo l'ordine di preferenza espresso, le sedi che risultino non accettate o non opzionate in ordine di preferenza da un titolare meglio collocato in graduatoria, fino all'esaurimento delle sedi disponibili;
 - la graduatoria cessa la propria validità quando sono state accettate, con le modalità di cui sopra, tutte le sedi disponibili per il trasferimento oppure quando, pur in presenza di sedi non accettate, sia terminato lo scorrimento della graduatoria stessa.

Articolo 8 - Trasferimento del titolare

1. È consentito il trasferimento di un numero massimo di farmacie per Comune pari a quello delle farmacie che risultano soprannumerarie rispetto al numero di farmacie necessario per assicurare il soddisfacimento del fabbisogno di assistenza farmaceutica territoriale in base al criterio demografico di cui all'art. 1, commi 2 e 3 della L 475/1968.
2. Il direttore del Servizio competente della Direzione Centrale Salute, politiche sociali e disabilità, con proprio atto, notificato tramite PEC, assegna la sede farmaceutica disponibile per il trasferimento al titolare che l'ha accettata. Dalla data di notifica di tale provvedimento decorre il termine di 180 giorni per l'apertura al pubblico della farmacia nella sede accettata.
3. Ai sensi dell'allegato 2 alla DGR n. 1854/2025, il termine perentorio di 180 giorni è previsto a pena di automatica decadenza, fatta salva la possibilità di richiedere una proroga, da presentare all'Azienda sanitaria territorialmente competente, prima della scadenza del predetto termine, per, al massimo, ulteriori 6 mesi, a pena di automatica decadenza dall'assegnazione, sulla base di motivate esigenze corredate dalla relativa documentazione.
4. L'assegnazione è contestualmente notificata alla/alle Azienda/e sanitaria/e di riferimento territoriale per i successivi provvedimenti di rispettiva competenza, al Comune in cui è ubicata la sede accettata e al Comune in cui è ubicata la sede soprannumeraria del titolare che ha partecipato alla procedura di trasferimento.
5. L'autorizzazione all'apertura e all'esercizio della farmacia è rilasciata dall'Azienda Sanitaria, quale autorità competente, secondo le modalità di cui alla Legge Regionale n. 43 del 1981 e s.m.i. e in conformità alla normativa nazionale vigente.
6. L'assegnatario della sede:
 - in considerazione delle competenze proprie delle Aziende sanitaria/e e del termine perentorio per l'apertura della farmacia accettata, dovrà prontamente contattare il Servizio Farmaceutico Territoriale della Azienda sanitaria in cui insite la sede assegnata, per le indicazioni circa gli adempimenti successivi, funzionali al rilascio dell'autorizzazione all'apertura da parte della stessa Azienda;
 - dovrà comunicare all'Azienda sanitaria nel cui territorio ricade la sede soprannumeraria la rinuncia alla titolarità della farmacia dalla quale si trasferisce. Tale rinuncia non comporta automatica né immediata decadenza della titolarità, ma costituisce adempimento preliminare al trasferimento;
 - dovrà documentare altresì all'Azienda sanitaria in cui insite la sede assegnata l'avvenuto pagamento della tassa di concessione *una tantum*, pari a 5.000 euro di cui all'art.2, comma 2-bis, L. n. 475/1968. Detto adempimento costituisce condizione *sine qua non* per il rilascio dell'autorizzazione all'apertura.

L'Azienda/e sanitaria/e:

- *l'Azienda sanitaria nel cui territorio è ubicata la sede rinunciata*, al fine di consentire che la data di decorrenza dell'autorizzazione all'apertura della nuova farmacia sia successiva alla data di decadenza della titolarità della sede rinunciata, adotta il provvedimento di decadenza conseguente alla rinuncia, concordando la tempistica con il Farmacista titolare che si trasferisce;
 - *l'Azienda sanitaria nel cui territorio è ubicata la sede accettata per trasferimento*, accertato l'avvenuto pagamento della tassa di concessione, adotta il provvedimento di autorizzazione all'apertura della farmacia e di contestuale riconoscimento della titolarità, previa verifica dell'avvenuta decadenza della titolarità della sede rinunciata.
7. La conclusione della procedura di trasferimento nella nuova sede farmaceutica, in applicazione anche delle disposizioni di legge relative alle incompatibilità del titolare farmacista persona fisica (artt. 8 e 9, L. 362/1991), comporta per il farmacista il trasferimento della titolarità della precedente sede e l'esclusione della possibilità di cedere la farmacia soprannumeraria.

Articolo 9 – Controlli

1. In qualsiasi momento, precedente o successivo all'autorizzazione al trasferimento, emerga la non veridicità di quanto dichiarato dal titolare, rilevata a seguito dei controlli previsti per legge o comunque accertata, il medesimo farmacista titolare decade dai benefici conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.

Articolo 10 – Comunicazioni e contatti

1. Tutte le comunicazioni relative alla procedura di trasferimento avvengono mediante PEC. I richiedenti sono pertanto tenuti a verificare la validità e il corretto funzionamento della propria casella di posta elettronica certificata (PEC) e a comunicare alla Regione ogni variazione di indirizzo PEC.
2. Ai fini della presente procedura si comunica che il responsabile del procedimento è la dott.ssa Paola Rossi, Direttore del Servizio Assistenza farmaceutica e dispositivi medici della Direzione centrale salute politiche sociali e disabilità e i responsabili dell'istruttoria sono la dott.ssa Claudia Grohmann, titolare della Posizione organizzativa Coordinamento e supporto alle attività giuridico/amministrative di competenza del Centro Regionale di Farmacovigilanza e del Servizio assistenza farmaceutica e dispositivi medici e il dott. Emanuele Tinazzo in servizio presso il Servizio assistenza farmaceutica e dispositivi medici della Direzione centrale salute politiche sociali e disabilità.
3. Per informazioni e chiarimenti gli interessati possono rivolgersi al Servizio assistenza farmaceutica e dispositivi medici della Direzione centrale salute politiche sociali e disabilità, con sede in Via cassa di risparmio n. 10, Trieste - indirizzo mail farmaceuticasalute@regione.fvg.it (tel. 040377 5626 - 5558).

Articolo 11 - Trattamento dei dati personali

1. La presente procedura comporta il trattamento di dati personali comuni, quali quelli anagrafici, effettuato ai sensi del Regolamento europeo n. 679/2016 - GDPR e del Codice in materia di protezione dei dati personali di cui al d.lgs. n. 196/2003, in conformità con quanto indicato nell'informativa riportata in calce al modulo di domanda.

Articolo 12 - Norme finali

1. Per tutto quanto non previsto dal presente Avviso si rinvia alla vigente normativa regionale in materia.